

RELAZIONE ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE REGIONALE
PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO AGLI ALUNNI DELLE
SCUOLE MEDIE DI SECONDO GRADO.-

RELATORE: Giuseppe COLONNA

Il disegno di legge che viene proposto al Consiglio Regionale è il primo in materia di assistenza scolastica. È pertanto opportuno ribadire un concetto già altra volta espresso, e cioè che il vecchio termine di assistenza scolastica quale manifestazione filantropica ha ormai lasciato il posto al nuovo concetto di diritto allo studio, per cui difficoltà sociali ed economiche non possono e non devono ostacolare la continuazione negli studi per quegli alunni che, inclinati verso le scuole superiori, siano capaci e meritevoli.

L'art. 1 prevede una organica strutturazione di tutta la materia inerente l'assistenza scolastica, e pertanto la Commissione ritiene che il presente disegno di legge proposto dalla Giunta debba essere limitato al solo anno scolastico prossimo 1972-73. Destinatari delle borse di studio sono gli alunni che, appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche, capaci e meritevoli, desiderano proseguire gli studi nelle scuole medie di secondo grado. Una delle maggiori novità consiste nella eliminazione della prova scritta di italiano, così come avveniva nel passato, e la graduatoria avviene in base a soli titoli, cioè lo stato di bisogno ed il merito. I concorsi sono provinciali e le borse sono in rapporto alla rispettiva popolazione scolastica. Va notato che sono ammessi al concorso non solo gli alunni che si iscrivono e frequentano le scuole statali, ma anche gli alunni che si iscrivono e frequentano scuole autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato. Tutto ciò in ossequio all'art. 3 della Costituzione che prevede pari diritti e doveri di tutti i cittadini.

L'art. 2 indica l'importo di ciascuna borsa di studio in £. 150.000. La Commissione desidera che la borsa vada agli alunni che si iscrivono e che di conseguenza frequentino il corso di studio. Pertanto si ritiene opportuno che la borsa stessa sia erogata metà all'atto della iscrizione per eventuale pagamento di tasse scolastiche, acquisto libri ed altro, mentre l'altra metà venga data entro il mese di febbraio previa certificazione di frequenza. È anche necessario precisare che la borsa è confermabile non solo a condizione che l'alunno consegua la promozione, ma anche che permangano le disagiate condizioni economiche di famiglia.

L'art. 3 indica i termini di ammissione al concorso in riferimento alle disagiate condizioni di famiglia. Va precisato che riferendosi il presente disegno di legge al solo anno scolastico 1972-73 è inutile parlare di imposta personale, ma solo di imposta complementare. La Commissione ritiene che se si escludessero tutti gli alunni appartenenti a famiglie con un reddito imponibile non superiore al minimo tassabile, sarebbero esclusi tutti i giovani appartenenti a famiglie molto modeste con reddito fisso dichiarato; in particolare sarebbero esclusi tutti i figli dei modesti dipendenti e salariati dello Stato, del Parastato, degli Enti locali, e di tutte le aziende pubbliche e private. Pertanto la Commissione propone che per l'ammissione al concorso si superi il concetto della non tassabilità ai fini della imposta complementare, e si ammettano i giovani scaglionando i limiti del reddito imponibile della famiglia in rapporto ai figli a carico, partendo da un reddito imponibile di £. 1.300.000 per la famiglia con un figlio a carico, ed aumentando tale reddito di £. 300.000 per ogni altro figlio a carico. La Commissione ritiene anche necessario che oltre il certificato delle imposte il capo-famiglia debba redigere un apposito modulo dichiarando tutti i cespiti, a qualsiasi titolo, che concorrono alla entrata del bilancio familiare.

L'art. 4 precisa la composizione delle Commissioni Provinciali per la formazione delle graduatorie degli aspiranti e non per l'assegnazione delle borse di studio. Il Presidente delle commissioni provinciali dovrebbe essere un Preside di ruolo scelto da una terna proposta dal Provveditore agli Studi, così come tra i componenti è previsto un professore di ruolo anche questo scelto da una terna proposta dal Provveditore agli Studi. Altri componenti sono:

- a) tre rappresentanti dei Sindacati della scuola, e qui va precisato che i sindacati della scuola ormai si interessano di tutta la tematica scolastica sotto ogni aspetto, compreso anche il diritto allo studio degli alunni;

- b) un rappresentante del Consorzio Provinciale dei Patronati Scolastici;
- c) un rappresentante delle Scuole non statali;
- d) un rappresentante delle Associazioni dei genitori;
- e) un rappresentante degli studenti.

E' questa certamente una novità. La Commissione ha ritenuto necessario includere un rappresentante degli studenti in quanto non è concepibile che proprio coloro che sono i diretti interessati e destinatari siano assenti. Abbiamo inoltre ritenuto necessario che nelle Commissioni Provinciali vi sia anche un segretario, designato dall'Assessorato alla P. I., per tutto il lavoro che sarà necessario compiere e per i rapporti tra commissione stessa ed assessorato.

L'art. 5 tratta della graduatoria e dei ricorsi. La Commissione ritiene che le graduatorie, nello spirito del presente disegno di legge, devono essere quanto mai obiettive e riferite solo ai due elementi che concorrono alla formazione: lo stato di bisogno ed il merito. Pertanto, anche se non può essere incluso nella legge, può far parte del regolamento, la Commissione propone la seguente formula che possa obiettivamente determinare un punteggio:

$$p = \frac{M + 100}{\frac{r}{b} + 4}$$

dove con M si indica la media dei risultati scolastici, con r il reddito pro-capite dei componenti la famiglia dello studente e con b l'importo della borsa di studio. Il numero 100 compare al solo scopo di esprimere il punteggio con un certo numero di unità intere, anzichè in centesimi e millesimi; mentre il numero 4 è stato determinato in modo che la formula fornisca lo stesso punteggio (100) nei seguenti casi:

$$M = 6 \quad r = 2b$$

$$M = 7 \quad r = 3b$$

$$M = 8 \quad r = 4b$$

$$M = 9 \quad r = 5b$$

A questo punteggio di base, che è dell'ordine del centinaio, la Commissione potrà aggiungere, per motivate ragioni, un certo numero di punti allo scopo di valutare particolari situazioni di precarietà ambientali e familiari oltre a da-

re un punteggio agli appartenenti ed ai figli delle categorie privilegiate.

E s e m p i

r = 150.000 r/b = 1

M = 6 p = 120

M = 7 p = 140

M = 8 p = 160

M = 9 p = 100

r = 300.000 r/b = 2

M = 6 p = 100

M = 7 p = 116,6

M = 8 p = 133

M = 9 p = 150

r = 450.000 r/b = 3

M = 6 p = 05,7

M = 7 p = 100

M = 8 p = 114

M = 9 p = 129

r = 600.000 r/b = 4

M = 6 p = 75

M = 7 p = 07,5

M = 8 p = 100

M = 9 p = 112,5

Gli artt. 6 e 7 precisano il numero delle borse di studio. In verità bisogna riconoscere che il numero è abbastanza insufficiente di fronte alla necessità. La Commissione si augura che l'importo destinato alle borse di studio possa essere sensibilmente maggiorato onde poter venire incontro ad un maggior numero di studenti. La Commissione ritiene inoltre aggiungere un altro articolo con il quale si precisi che le presenti borse di studio non sono cumulabili con altre borse eventualmente concesse da altri Enti od istituzioni allo stesso alunno, tranne le piccole istituzioni interne purchè non superino le L. 25.000. L'alunno ha la facoltà di opzione. Per quanto innanzi detto il disegno di legge secondo la 3^a Commissione va così emendato:

. / .

Stampa emenda

TESTO EMENDATO DALLA
COMMISSIONE.

Disegno di legge per il conferimento
di borse di studio agli alunni delle scuole
medie di secondo grado.

Disegno di legge per il conferimento di
borse di studio agli alunni delle scuole
medie di secondo grado per l'anno sco-
lastico 1972-1973.

- Art. 1 -

In attesa che tutta la materia rela-
tiva all'assistenza scolastica sia orga-
nicamente disciplinata, per consentire
agli alunni capaci e meritevoli in disa-
giate condizioni economiche di famiglia
il proseguimento degli studi nelle scuo-
le di istruzione secondaria di secondo
grado ed artistica, statali o autorizza-
te a rilasciare titoli di studio ricono-
sciuti dallo Stato, la Regione bandisce
ogni anno concorsi provinciali, per soli
titoli, per l'assegnazione di borse di
studio.

Ai concorsi sono ammessi gli alun-
ni che hanno conseguito la licenza me-
dia e, nelle scuole di secondo grado,
coloro che hanno conseguito la promo-
zione per scrutinio o, se candidati ester-
ni, la idoneità alla classe successiva
nella prima sessione.

La Giunta Regionale, su proposta
dell'Assessore alla Pubblica Istruzione
e Cultura, delibera annualmente il nu-
mero e l'importo delle borse da asse-
gnare, in relazione al fondo previsto
nel bilancio e avuto riguardo alla spe-
sa derivante dalle conferme di borse
precedentemente assegnate.

Con lo stesso provvedimento viene
effettuata la ripartizione delle borse

In attesa che tutta la materia relativa alla
assistenza scolastica sia organicamente
disciplinata, per consentire agli alunni
capaci e meritevoli in disagiate condizio-
ni economiche di famiglia il proseguimen-
to degli studi nelle scuole di istruzione
secondaria di secondo grado ed artisti-
ca, statali o autorizzate a rilasciare ti-
toli di studio riconosciuti dallo Stato, la
Regione bandisce per l'anno scolastico
1972-73 concorsi provinciali, per soli
titoli, per l'assegnazione di borse di stu-
dio.

Ai concorsi sono ammessi gli alunni
che hanno conseguito la licenza media e,
nelle scuole di secondo grado, coloro che
hanno conseguito la promozione per scru-
tinio o, se candidati esterni, la idoneità
alla classe successiva nella prima sessio-
ne.

La Giunta Regionale effettua la ri-
partizione delle borse per provincia in
proporzione alla rispettiva popolazione
scolastica ed ai vari tipi di scuola.

Per gli alunni che hanno conseguito
la licenza media e concorrono alle borse
di studio, si prescinde dal tipo di scuola
a cui si iscrivono.

per provincia in proporzione alla rispettiva popolazione scolastica ed in rapporto ai vari tipi di scuola.

Per gli alunni che hanno conseguito la licenza media e concorrono alle borse di studio, si prescinde dal tipo di scuola a cui si iscrivono.

- Art. 2 -

L'importo della borsa di studio è, per l'anno scolastico 1972-73, di L. 150.000.

La borsa è confermabile per l'intera durata del corso prescelto, comprese le classi di sperimentazione, di specializzazione o di perfezionamento, a condizione che l'alunno consegua la promozione per scrutinio finale e che si iscriva all'anno di corso successivo.

Possono altresì beneficiare della conferma gli alunni che attraverso esami anche integrativi sostenuti in unica sessione, si iscrivano ad altro tipo di scuola.

L'importo della borsa di studio è di L. 150.000 da corrispondere metà all'atto della iscrizione e l'altra metà entro il mese di febbraio previa certificazione di frequenza.

La borsa è confermabile per l'intera durata del corso prescelto, comprese le classi di sperimentazione, di specializzazione o di perfezionamento, a condizione che l'alunno, permanendo le disagiate condizioni economiche di famiglia, consegua la promozione per scrutinio finale e che si iscriva all'anno di corso successivo.

Possono altresì beneficiare della conferma gli alunni che attraverso esami anche integrativi sostenuti in unica sessione, si iscrivano ad altro tipo di scuola, purchè il cambio di indirizzo scolastico rappresenti una progressione negli studi.

- Art. 3 -

Al fini dell'ammissione al concorso si considerano sussistere le disagiate condizioni economiche di famiglia quando il reddito imponibile non è superiore al minimo tassabile ai fini dell'imposta

Al fini dell'ammissione al concorso si considerano sussistere le disagiate condizioni di famiglia quando il reddito imponibile della famiglia del concorrente non sia superiore:

complementare progressiva sul reddito e dell'imposta personale che la sostituirà.

a £. 1.300.000 con 1 figlio a carico;
a £. 1.600.000 con 2 figli a carico;
a £. 1.900.000 con 3 figli a carico;
a £. 2.200.000 con 4 figli a carico;
per ogni altro figlio si aggiungono
£. 300.000.

È fatto obbligo al capo-famiglia presentare inoltre apposita dichiarazione attestante tutti i componenti del nucleo familiare.

- Art. 4 -

Il Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore alla Pubblica Istruzione e Cultura nomina con proprio decreto le commissioni provinciali per l'assegnazione delle borse di studio.

La commissione provinciale si compone:

- a) del Presidente, scelto tra persona eleggibile alla carica di consigliere regionale;
- b) di un preside di ruolo;
- c) di un professore di ruolo;
- d) di tre rappresentanti designati ciascuno dalle confederazioni sindacali;
- e) di un rappresentante del Consorzio Provinciale dei Patronati Scolastici;
- f) di un rappresentante delle Scuole non statali;
- g) di un rappresentante delle Associazioni dei genitori.

Il Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore alla Pubblica Istruzione e Cultura nomina con proprio decreto le commissioni provinciali per la formazione delle graduatorie degli aspiranti alle borse di studio.

La commissione provinciale si compone:

- a) di un Preside di ruolo, scelto da una terna designata dal Provveditore agli studi, che ha le funzioni di Presidente;
- b) di un professore di ruolo, scelto da una terna designata dal Provveditore agli studi;
- c) di tre rappresentanti dei sindacati della scuola;
- d) di un rappresentante del Consorzio Provinciale dei Patronati Scolastici;
- e) di un rappresentante delle Scuole non statali;
- f) di un rappresentante delle Associazioni dei genitori;
- g) di un rappresentante degli studenti.

Le funzioni di segretario vengono svolte da un funzionario della Regione designato dall'Assessorato alla Pubblica Istruzione.

- Art. 5 -

Le commissioni provinciali formulano le graduatorie che, a cura del Presidente vengono trasmesse ai Capi di Istituto per la pubblicazione all'Albo per 15 giorni.

Avverso le graduatorie è ammesso ricorso, entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione delle graduatorie medesime, all'Assessore Regionale alla Pubblica Istruzione e Cultura, che decide con provvedimento definitivo e promuove dal Presidente della Giunta Regionale il Decreto di approvazione delle graduatorie.

Le commissioni provinciali formulano le graduatorie che, a cura dell'Assessorato vengono trasmesse ai Capi di Istituto per la pubblicazione nell'Albo per 15 giorni. Avverso le graduatorie è ammesso ricorso, entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione delle graduatorie medesime, all'Assessore Regionale alla Pubblica Istruzione e Cultura, che decide con provvedimento definitivo e promuove dal Presidente della Giunta Regionale il Decreto di approvazione delle graduatorie.

- Art. 6 -

L'Amministrazione Regionale è autorizzata a conferire borse di studio in eccedenza al numero di 1.340 di cui al successivo art. 7, osservando sempre la proporzionalità stabilita per provincia, di cui al precedente art. 1, agli studenti che seguono nell'ordine delle graduatorie, nei limiti delle disponibilità derivanti sia dalla non conferma di precedenti borse assegnate, sia nei limiti di maggiori stanziamenti che potranno essere assegnati con la legge di approvazione del bilancio.

confermato

- Art. 7 -

Per l'anno scolastico 1972/73 la spesa complessiva per il conferimento delle nuove borse di studio in £. 201.000.000 pari a n. 1.340 borse di £. 150.000 ciascuna, farà carico all'apposito fondo del bilancio regionale 1972 corrispondente al Cap. 2695 del bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione.

Allo stesso capitolo farà carico la spesa di £. 931.500.000 per la erogazione di borse impegnate in precedenti esercizi, della quale si è tenuto conto per la determinazione della quota devoluta alle borse di nuova istituzione.

- Art. 8 -

Le borse di studio di cui alla presente legge non sono cumulabili con altre, salvo quelle previste dai regolamenti interni di ciascun Istituto purchè non superino le £. 25.000.

E' data all'alunno facoltà di opzione.

- Art. 9 -

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.